La presente deliberazione viene affissa il 1611, 2016

___all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 285 del 1761U. 2005

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. distaccata di Guardia Sanframondi – ricorso Lavorgna s.r.l. c/ Provincia -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno <u> </u>		
On le Carmine NARDONE rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Presidente - Vice Presidente	ASSENTE
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	ASSENTE
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	·

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA IL PRESIDENTE

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 28/04/05; Tribunale di Benevento sez. distaccata di Guardia Sanframondi la ditta Lavorgna s.r.l. conveniva in giudizio questa Amministrazione per l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione n.556 del 16-3-05 formulata dall'Ente Provincia.

Con determina n.323/1/2005 del 24-05-05; si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenziosio di cui in premessa promosso con ricorso Tribunale Benevento Sez. distaccata di Guardia Sanframondi notificato il 28/4/05; e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 323/1/2005;

Esprime parere	favorevole circa la regolar	tà tecnica della proposta,
Lì		,
	II Dirige	nte Settore Avvocatura
	(Avv	. Vincenzo Catalano)
	· ·	A. US. C.L.
Esprime parere	favorevole circa la regolar	nte Settore Avvocatura . Vincenzo Catalano) Au UL Cha ità contabile della proposta,
lì		
		Il Dirigente del Settore FINANZE
	3	E CONTROLLO ECONOMICO
		(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 323/1/2005; ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso al Tribunale di Benevento sez.Guardia Sanframondi notificato il 28/4/05; dalla ditta Lavorgna srl c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto (Dr. Gianclaudio IANNELLA)	IL PRESIDENTE On le Carmine NARDONE
N. Registro Pubblicazi Si certifica che la presente deliberazione è stata aff giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D	fissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15
BENEVENTO 2 0 GIU. 2005	
IL MESSO	IN SECRETARIO GENERALE
La suestesa deliberazione è stata affissa all'A contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sens 267.	
SI ATTESTA che la presente deliberazione è div D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non	
ii	IL SECTE SEGRETARIO GENERALE (F to Dott. Gianclaudio IANNELLA)
18.08.2000, n. 267 il giorno	
BENEVENTO, Iì7 LUG. 2005	
·	IL SEGRETARIO GENERALE
Copia per SETTORE AVO CHIURA II SETTORE SETTORE SETTORE II Revisori dei Conti Y Nucleo di Valutazione COUL, CONTUMO	prot. n. Es 6023 prot. n. T2.4.05 prot. n. prot. n. prot. n. prot. n. prot. n. prot. n.

r. 64/6 CRON-

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi

n. 7106/5/2003 r.g.a.c.

Il Giudice,

letto il ricorso che precede;

letta l'istanza di sospensione;

visto l'art. 23 della legge n. 689/81;

FISSA per la comparizione personale delle parti innanzi a sé l'udienza del <u>24/05/2005</u>, al fine di decidere in ordine alla istanza di sospensione, onerando il ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto alla <u>20/Provincia Di</u>

BENENTO, in penso Cel ligale copo te p.t.,
entro il 20/05/2005

FISSA, altresì, l'udienza del <u>19/07/2005</u> — ore di rito, attesa la gravosità del ruolo, per la comparizione personale delle parti innanzi a sé preordinata alla trattazione del merito ed alla discussione.

ORDINA alla PROVINCIA DI BÉNÉVENTO, in persona
olde legale rapp topit.

di depositare in Cancelleria, fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione del merito della lite, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione, facultando il medesimo ente al deposito di tale documentazione entro l'udienza fissata per la valutazione della fondatezza dell'istanza di sospensione.

Manda alla Cancelleria di curare la notificazione del ricorso e del presente decreto al ricorrente ed alla parte resistente entro i termini di legge.

Si avverte l'opponente che, in caso di sua mancata comparizione alla udienza fissata per il merito, l'ordinanza ingiunzione verrà convalidata.

Guardia Sanframondi il 28/04/1005

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

Il Giudice

Dott. Massimiliano Razzano

Depositat
Pervenut

in cancelleriz

Pervenut

28 AFR. 200

Il collabo more di cancelleris

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE DISTACCATA DI GUARDIA SANFRAMONDI

COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA

(art.136 c.p.c.)

Ruolo Generale Affari Contenziosi n. 7106/C/05

IL CANCELLIERE

comunica alle parti costituite nel procedimento tra:

Lavorgna Srl

difesa dall'avv. Giuseppe Francesco MASSARELLI

Ε

PROVINCIA BENEVENTO

difesa dall'avv.

PROVINCIA DI BENEVENTO

1 0 MAG 2005

French Provice

Provincia di Benevento AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0010949 Data11/05/2005

Oggetto SEZ. DI GUARDIA SANFRAMONTI: -Dest.Avvocatura Settore; [...]

Dest. AVVOCatata

in esecuzione dell'art.134 c.p.c.; che il giudice dott. Massimiliano RAZZANO in data 28/04/2005 ha pronunciato la seguente ordinanza:

(che si allega in copia)

Guardia Sanframondi li, 🕻 🔓 🎮 . 2005

Settora Avvocatura

Prot. n. 3331

Dat 12.5'05

IL CANCELLIERE Antonio DIPAOLA

Si comunichi a:

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t.

N.B.-la presente enrulle e sossisuise puello desero 30-6.2005

STUDIO LEGALE Avv. Giuseppe Francesco Massarelli

Via I. Mastrobuoni, 18, 82032 Cerreto Sannita (BN), Tel. Fax (0824) 860508

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

-Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi-

RICORSO EX ART. 22 L. 689/81 E ART. 55 D. LGS. 22/97

La Lavorgna S.r.l., con sede in San Lorenzello (BN), alla C.da San Donato, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p. t. Sig. Lavorgna Sandro, nato a San Gallo (Svizzera) il 28.10.1964, elettivamente domiciliato in Cerreto Sannita (BN), alla Via I. Mastrobuoni n. 18, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Francesco Massarelli, che lo rappresenta e difende come da mandato a Avv. Giuseppe Francesco Massarelli margine del presente atto, espone quanto segue.

La società ricorrente, quale proprietaria dell'A.T.C. UNIC 165 24 per nounce a domande e atti del giudizio. trasporto speciale di r.s.u. targato BP 001 PW, in data 5.7.2003 ha visto notificarsi dal Ministero dell'Interno - Sezione Polizia Stradale di Benevento il ver- insindacabile giudizio, nominerete avvocati e bale di contestazione n. 358028 Q, per presunta violazione degli artt. 15 e 52, comma 3, D. Lgs. 22/97, accertata dagli Agenti Verrusio A. e Zotti P. (vedasi all. 2).

Secondo il provvedimento, quello stesso giorno, alle ore 11,50, al Km. 4+500 della Strada Statale n. 265, in località Torello del Comune di Melizzano (BN), i verbalizzanti avrebbero riscontrato che il suddetto automezzo, condotto dal Sig. Di Biase Giovanni ".. effettuava il trasporto di rifiuti solidi urbani non pericolosi caricati presso il Comune di Limatola (BN) senza il prescritto formulario di identificazione della merce..".

Successivamente, in data 24.3.2005, la medesima istante ha visto notificarsi dalla Provincia di Benevento, ex art. 18 L. 689/81 e art. 55 D. Lgs. 22/97, la

vi nomino mio difensore e procuratore per ogni fase e grado del presente giudizio, anche per l'appello e per l'esecuzione, conferendovi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporte domande riconvenzionali, domande di chiamata in causa di terzi, domande di riassunzione, oltre che di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare desistere da ricorsi di fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria e non, nel mio interesse ed in mio name e per conto.

Ove lo riteniate opportuno, e a vostro procuratori in ogni sede giudiziaria, in vostra aggiunta o sostituzione, con gli stessi poteri a voi conferiti, nessuno escluso: le relative competenze cederanno a mio esclusivo carico. Ritengo sin da ora per rato ed approvato il vostro operato.

Eleggo domicilio nel vostro studio in Cerreto Sannita (BN), alla Via I. Mastropuoni n. 18 Cerreto Sannita li 21/4/2007

Per autentica

conseguente l'ordinanza ingiunzione prot. n. 556 del 16.3.2005, per il pagamento della complessiva somma di \in 4.648,11 (vedasi all. 1).

La contestazione, tuttavia, deve ritenersi senz'altro illegittima e del tutto nullo deve ritenersi ogni atto consequenzialmente adottato.

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, D. Lgs. 22/97, infatti, la disposizione di cui al primo comma della stessa norma -che impone l'accompagnamento dei r.s.u., durante il trasporto, da un formulario di identificazione degli stessi- non si applica nel caso in cui detto trasporto sia effettuato dal medesimo soggetto che gestisce il servizio di raccolta -testualmente: ". . le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico . "- (vedasi all. 3).

Nella Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente 4.8.1998 (in G.U. 11.9.1998 n. 212) all'art. 1, lett. n), è chiarito, poi, che la sopra richiamata disposizione, in via di principio, riguarda il trasporto dei rifiuti eseguito dal gestore nel territorio del Comune per il quale è effettuato il servizio e che, tuttavia, l'esonero dall'obbligo del formulario d'identificazione è applicabile anche al caso in cui il trasporto venga effettuato al di fuori del territorio comunale, purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 2) il conferimento dei rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha eseguito la raccolta (vedasi all. 4).

Orbene, per quanto concerne il caso in esame, deve evidenziarsi che:

1) la Lavorgna S.r.l. gestisce nel Comune di Limatola il servizio di raccolta,

一日 一世 一年以前大学 经营业

trasporto e riciclaggio dei r.s.u. come risulta dall'allegata Delibera di Giunta Comunale n.82 del 3.7.2003 (vedasi all. 5);

2) <u>l'autocompattatore targato BP 001 PW, al momento del controllo, dopo</u>
aver effettuato il servizio di raccolta nel territorio comunale, stava raggiungendo l'Impianto di Produzione C.D.R. di Casalduni (BN), quale sito individuato dal Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione
Campania, con ordinanza n. 317 del 27.9.2002, per la destinazione dei r.s.u.
prodotti da tutti i comuni della Provincia di Benevento, come risulta dall'allegata ricevuta di accettazione rilasciata dalla Fisia Italimpianti S.p.A. in data
6.7.2003 e dalla attestazione del Comune di Limatola (vedansi all. 6, 7, 8 e 9).

E' necessario precisare, su quest'ultimo punto, che è stato possibile effettuare il conferimento dei rifiuti trasportati solo all'indomani del controllo giacché il fermo della Polizia Stradale non ha consentito all'automezzo di raggiungere tempestivamente l'impianto di Casalduni entro l'orario di chiusura (previsto, per la giornata del sabato, alle h. 12).

Alla luce di quanto eccepito, dedotto e documentato appare evidente, quindi, che il trasporto di cui trattasi, diversamente da quanto contestato, non doveva essere accompagnato da alcun formulario di identificazione delle merci.

La palese illegittimità dell'atto impugnato e l'ingiusto pregiudizio economico derivante dall'onerosità della sanzione, infine, costituiscono certamente validi e gravi motivi per sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 22, comma 7, L. 689/81, per la quale la ricorrente formula espressa richiesta.

Tutto quanto innanzi premesso, la Lavorgna S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione della Provincia di Benevento prot. n. 556 del 16.3.2005, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa.

Offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria:

- 1. ordinanza ingiunzione della Provincia di Benevento prot. n. 556 del 16.3.2005, notificata il 24.3.2005;
- 2. verbale della Polizia Stradale di Benevento n. 358028 Q del 5.7.2003;
- 3. testo dell'art. 15 D. Lgs. 5.2.1997 n. 22;
- 4. copia circolare del Ministero dell'Ambiente 4.8.1998;
- 5. copia delibera di G.C. del Comune di Limatola n. 82 del 3.7.2003;
- 6. copia ordinanza del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania n. 317 del 27.9.2002;
- 7. autorizzazione al trasporto del rifiuti del Comune di Limatola prot. n. 3906 del 8.10.2002;
- 8. ricevuta di accettazione della Fisia Italimpianti S.p.A. n. 12706 del 6.7.2003;
- 9. copia attestazione rilasciata dal Comune di Limatola;
- 10. carta di circolazione dell'A.T.C. UNIC targato BP 001 PW.Chiede, infine, disporsi l'audizione del conducente l'automezzo, Sig. Di

Biase Giovanni, residente in Cusano Mutri (BN), alla C.da Pianello n. 10, del Sig. Lavorgna Sandro, Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Lavorgna S.r.l., e del Dr. Aragosa Salvatore, in servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Limatola.

Con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre, produrre documenti ed articolare mezzi istruttori.

Il ricorrente dichiara che il valore delle presente controversia è di $\in 4.648,11$.

Cerreto Sannita, lì 21.4.2005

Avy. Giuseppe Francesco Mássarelli

Pervanut 2 APR. 2005 ia

R DIRETTORE DISTANCELLERY